



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 03

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

19/07/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

815

PRONUNCIATA IL:

19.7.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 DIC 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

- sul ricorso n° 03
depositato il 25/02/2003

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [redacted] C.I. 1999
contro COMUNE DI TARANTO
difeso da:
FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO,1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] 74100 TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

COPIA USO STUDIO

Con ricorso depositato il 25/02/2003, la sig.ra [REDACTED], meglio qualificata in atti e legalmente rappresentata, si oppone avverso avviso di liquidazione di imposta – avviso n. [REDACTED] anno di imposta 1999 – emesso dal Comune di Taranto ai fini ICI.

Fatto: il Comune di Taranto provvedeva, con l'avviso impugnato, a liquidare nei confronti della ricorrente, una maggiore imposta sul fabbricato riportato in catasto al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], subalterno [REDACTED], poiché la rendita catastale al 1° gennaio dell'anno di imposta, oggetto di liquidazione, risultava maggiore rispetto a quella dichiarata dalla ricorrente.

In ricorso, la ricorrente chiede: in via pregiudiziale, la nullità e la illegittimità dell'atto impugnato per la loro palese illegittimità – in relazione alla motivazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 504 e del d.lgs. 32/2001 -, per l'intervenuta decadenza – prevista dal 2° comma dell'art. 11 del dlgs 504 - e per la assoluta carenza di prova, la erroneità degli atti impugnati perché basati su di una rendita annullata da altra sentenza della CTP di Taranto in via subordinata, la riduzione massima dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi; vittoria di competenze e spese.

Il Comune di Taranto, con controdeduzioni depositate il 18/05/2006, chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Il Comune impositore eccepisce in ordine alla presunta: intervenuta decadenza, il termine di notifica degli accertamenti è stabilito dall'art. 31 della l. 289/02; mancanza di motivazione degli atti impugnati, l'atto impugnato contiene gli elementi previsti dall'art. 3 della l. 241/90; mancata notificazione degli atti di attribuzione della rendita, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 74 della l. 342/00, le attribuzioni di rendita avvenute sino al 31/12/99, la notificazione della rendita è effettuata attraverso la notificazione degli atti di liquidazione che su quella attribuzione si fondano; annullamento del classamento con la sentenza 142/07/02, le risultanze del giudizio spiegano i propri effetti sul presente. L'ente impositore precisa anche che, ai sensi dell'art. 74 della L. 342/00, non ha applicato né sanzioni né interessi.

Motivi della decisione


La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene infondati i motivi di doglianza addotti dalla ricorrente, in ciò ritenendo valide le argomentazioni prodotte dall'Ente impositore, relativi alla lamentata: mancanza di motivazione, intervenuta decadenza, mancata notificazione degli atti di attribuzione della rendita. Fondato è, invece, il motivo di ricorso addotto dalla ricorrente relativo alle risultanze del giudizio, di cui alla sentenza n. 142/7/02, pronunciata dalla sezione n. 7 della CTP di Taranto. Infatti, la suddetta sentenza ha annullato, su ricorso proposto dallo IACP di Taranto, il classamento emesso dall'Ute per la unità sita in Via Galilei n. 202, iscritta al NCEU al folio n. 246 p.lla 611 sub. 127. Pertanto, poiché per effetto della suddetta sentenza, l'unità immobiliare su cui si fonda la pretesa impositiva impugnata non è censita in catasto con classamento definitivo, la Commissione ritiene non dovuta la pretesa tributaria per assenza di rendita catastale definitiva e, di conseguenza, annulla l'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia, ritiene equo il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.


La CTP accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione impugnato. Spese di giudizio compensate.

Taranto, 19 luglio 2011

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke with a sharp upward curve at the end.